

Circolare Lavoro

Commercianti, torna l'indennizzo INPS per chiusura attività

09 Gennaio 2019

La **Legge di Bilancio 2019** ripristina l'assegno erogato agli iscritti all'apposita gestione INPS in caso di **cessazione**.

L'**indennizzo INPS per commercianti nel 2019** consentirà a chi chiude la propria attività di beneficiare di un assegno mensile pari al **trattamento pensionistico minimo** previsto per gli iscritti alla **gestione speciale commercianti**.

Si potrà fare **domanda per l'indennizzo commercianti** non solo nel 2019 : la Legge di Bilancio ha reso **strutturale** a partire dall'anno in corso il bonus disciplinato dall'articolo 1, del Decreto Legislativo n. 207/1996.

Sarà necessario presentare apposita domanda secondo la modulistica che dovrà essere pubblicata dall'INPS insieme alle relative istruzioni operative.

La misura verrà finanziata con un **incremento dell'aliquota contributiva** per gli iscritti alla gestione commercianti INPS: a decorrere dal 1° gennaio 2019 è ripristinata la contribuzione aggiuntiva pari allo **0,09%**.

L'importo lordo riconosciuto per il 2019 è pari a **513,01 euro** e spetta qualora l'esercente attività commerciale rispetti specifici requisiti.

- più di 62 anni se uomini;
- più di 57 anni se donne;
- iscritti al momento della cessazione dell'attività per almeno 5 anni

L'indennizzo per la cessazione definitiva di attività commerciali è riconosciuto:

- ai soggetti che esercitano commercio al minuto e loro coadiutori;

- ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- ai soggetti esercitano attività commerciale su aree pubbliche.
- agli agenti e i rappresentanti di commercio

La Legge di Bilancio 2019, richiamando la normativa originaria, stabilisce che l'erogazione dell'indennizzo è subordinata al rispetto delle seguenti regole:

- **cessazione definitiva** dell'attività commerciale;
- **riconsegna dell'autorizzazione** per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- **cancellazione** del soggetto titolare dell'attività dal **registro degli esercenti** il commercio e dal **registro delle imprese** presso la CCIAA.

L'erogazione dell'assegno per cessazione dell'attività commerciale è **incompatibile** non solo con lo svolgimento di attività di **lavoro autonomo** ma anche con redditi da **lavoro dipendente**.

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.